

24319/15 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

ANTONIO GENOVESE

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 325-2013 proposto da:

SOCIETA' SANNITA GESTIONE CREDITI SRL IN
LIQUIDAZIONE 01358270625, in persona del legale rappresentante
e liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 43, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINO DE
GIROLAMO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO
GIORGIO SUPPA giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO LOGIC SRL;

- *intimato* -

Oggetto

*FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI


Ud. 18/09/2015 - CC

Cae. 24319

R.G.N. 325/2013

Rep.

©-1.



avverso il decreto n. 937/2012 R.G.A.C. del TRIBUNALE di BENEVENTO del 14/11/2012, depositata il 16/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA; udito l'Avvocato Pellegrino De Girolamo (delega avvocato Claudio Giorgio Suppa) difensore della ricorrente che si riporta agli atti.

PREMESSO

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto segue:

<<1. – La Società Sannita Gestione Crediti s.p.a. (di seguito SSGC) chiese l'ammissione al passivo del fallimento della Logic s.r.l. in quanto cessionaria di un credito da saldi passivi di due conti correnti bancari, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo.

L'istanza venne respinta dal Giudice delegato perché il soggetto precedente risultava diverso dal creditore della società fallita e non veniva prodotta alcuna documentazione comprovante il rapporto tra istante e creditore.

La SSGC propose opposizione allo stato passivo producendo l'atto di cessione del credito in suo favore.

L'adito Tribunale di Benevento ha rigettato l'opposizione sul rilievo che il decreto ingiuntivo comprovante il credito era stato a sua volta opposto e per tale ragione non era opponibile alla curatela; né la prova del credito poteva essere costituita dagli estratti dei conti correnti, del pari prodotti, dato che, pur essendo tali documenti normalmente sufficienti a giustificare l'ammissione al passivo in mancanza di contestazioni del curatore, nella specie tuttavia ciò non era possibile, non potendosi ritenere "non contestato" il credito in discussione, attesa "la pacifica pendenza di un giudizio di opposizione".

La SSGC ha dunque proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura.

2. – Con tale motivo, denunciando violazione degli artt. 98 e 99 legge fallim. e vizio di motivazione, la ricorrente si duole che il giudice di merito:

a) abbia d'ufficio sollevato questioni circa l'opponibilità o meno del decreto ingiuntivo comprovante il credito alla curatela, mentre quest'ultima aveva dedotto unicamente l'assenza di documentazione dell'avvenuta cessione del credito stesso;

b) pur ammettendo l'idoneità probatoria degli estratti conto in difetto di contestazioni della curatela, abbia poi ritenuto integrata la contestazione dalla pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, cui il curatore fallimentare è però estraneo.

2.1. – La censura *sub a)* è infondata, perché il giudice ha sempre il potere di rilevare d'ufficio l'infondatezza della domanda per mancanza di prova (ciò comporta, in ultima analisi, la non definitività del decreto ingiuntivo posto dalla parte attrice a fondamento della domanda), salvo ovviamente il caso di non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea da parte del convenuto.

Quest'ultima ipotesi è appunto oggetto della censura *sub b)*, attinente alla non contestazione degli estratti conto; censura che è fondata, non potendosi attribuire al curatore la contestazione coltivata in un giudizio al quale egli è estraneo, come il giudizio di opposizione iniziato dal fallito avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei suoi confronti.>>;

che detta relazione è stata ritualmente notificata all'avvocato della parte ricorrente, il quale non ha presentato memoria;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nell'ultimo capoverso del paragrafo 2.1 della citata relazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Benevento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2015

Il Presidente
Massimo Dogliotti

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 27 NOV 2015
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra